CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 27-09-2019

Oggetto:	**MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 21:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID	**P**	**MEDEI LUDOVICA**	**P**
MASSEI DONATO	**P**	**SAVI ALESSIA**	**P**
MORETTI LUANA	**P**	**SAMPAOLO VITTORIO**	**A**
SILEONI TOMMASO	**P**	**MOZZONI ANDREA**	**A**
VIRGILI SABRINA	**P**	**CASTELLANI EDI**	**A**
PALOMBARI MARTINA	**P**	**GAGLIARDINI GIANLUCA**	**A**
Assegnati n. 13	In carica n. 12	Presenti n. 8	Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa LILIANA PALMIERI**.

Il Vicesindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Servizi alla Persona", Dott. Orazio Coppe:

PREMESSO che questo Comune, nello spirito della Carta Europea per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della legislazione nazionale e regionale, al fine di meglio rappresentare e programmare gli interventi di politiche giovanili in accordo con le problematiche e le esigenze dei giovani treiesi, ha adottato un regolamento per il funzionamento della Consulta Giovanile, approvato, nel nuovo testo, con deliberazione C.C. n. 21 dell'8/09/2014;

RAVVISATA l'opportunità di introdurre alcune modifiche al regolamento di cui sopra, al fine di renderlo più adeguato alle finalità che con esso si intendono perseguire, aggiungendo tre articoli (segnatamente gli articoli n. 2, 5 e 7) come segue, rinumerando, di conseguenza, tutto l'articolato preesistente:

ART. 2 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta collabora con il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili ed il Consiglio Comunale attraverso:

- *pareri non vincolanti;*
- *proposte di deliberazioni;*
- *proposte di iniziative e di attività varie.*

ART. 5- ORGANI DELLA CONSULTA

1. Gli Organi della Consulta Giovanile sono:

a) *l'Assemblea Generale*
b) *il Presidente;*
c) *il Vice Presidente;*
d) *il Segretario.*

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA CONSULTA

1. La qualità di componente si perde per:

a) *recesso dall'Assemblea;*
b) *provvedimento di perdita di qualità di membro disposto dall'Assemblea generale della Consulta per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;*
c) *3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive nelle riunioni dell'Assemblea;*
d) *scioglimento dell'Assemblea dei partecipanti;*
e) *gravi e giustificati motivi;*
f) *comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;*
g) *perdita dei requisiti di onorabilità.*

2. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite. In caso di perdita della qualità di membro, l'Assemblea generale della Consulta delibera con la maggioranza qualificata e con motivazione, dandone comunicazione al membro interessato entro 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il partecipante che intenda recedere dall'Assemblea generale deve presentare

dichiarazione scritta alla stessa; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa.

4. Qualora i rappresentanti effettivi rinunciassero all'incarico o decadessero per i motivi di cui al comma 1, potranno essere surrogati dal primo dei non eletti nella lista delle preferenze per la fascia d'età di appartenenza.

RITENUTO, inoltre, di provvedere ad apportare al sopra richiamato regolamento le seguenti modifiche:

- all'articolo 2 del vigente regolamento (ora art. 3) viene modificata l'età dei partecipanti, da 14-35 del vecchio regolamento a 15-30, e inserito il comma 2 come riportato nella sottostante tabella:

REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 21/2014	**MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO VIGENTE**
ART. 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 1. Costituiscono il corpo elettorale e hanno diritto di voto tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel Comune di Treia. 2. Sono eleggibili tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti nel Comune di Treia. 3. Non possono essere eletti membri della Consulta Giovanile: - i Consiglieri comunali; - i componenti di commissioni comunali; - i segretari dei partiti politici.	ART. **3** ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 1. Costituiscono il corpo elettorale e hanno diritto di voto tutti i giovani di età compresa tra i **15** e i **30** anni, residenti nel Comune di Treia. **2. Tutti i giovani interessati di età compresa tra i 15 e i 30 anni possono presentare la propria candidatura, attraverso il modulo allegato entro i termini indicati da Avviso pubblico.** **3**. Sono eleggibili tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, residenti nel Comune di Treia. **4.** Non possono essere eletti membri della Consulta Giovanile: - i Consiglieri comunali; - i componenti di commissioni comunali; - i segretari dei partiti politici.

- vengono ridefinite le fasce di età al comma 2 dell'articolo 3 del vecchio regolamento (ora art. 4) come segue:

REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 21/2014	**MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO VIGENTE**
2. I suoi componenti dovranno essere rappresentativi delle diverse esperienze sociali, politiche e religiose e delle differenti aree geografiche ed equamente distribuiti tra mondo del lavoro e mondo studentesco, in numero di: - 4 rappresentanti nella fascia d'età dai 14 ai 19 anni;	2. I suoi componenti dovranno essere rappresentativi delle diverse esperienze sociali, politiche e religiose e delle differenti aree geografiche ed equamente distribuiti tra mondo del lavoro e mondo studentesco, in numero di: - 4 rappresentanti nella fascia d'età

- 4 rappresentanti nella fascia d'età dai 20 ai 24 anni; - 4 rappresentanti nella fascia d'età dai 25 ai 35 anni.	dai **15** ai 19 anni; - 4 rappresentanti nella fascia d'età dai 20 ai **25** anni; - 4 rappresentanti nella fascia d'età dai **26** ai **30** anni.

- viene modificato il comma 1 dell'articolo 4 del vecchio regolamento (ora art. 6) e vengono eliminati i commi nn. 2 e 3 come segue:

REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 21/2014	**MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO VIGENTE**
ART. 4 - DURATA DELLA CONSULTA 1. I membri della Consulta durano di norma in carica tre anni. 2. La decadenza dall'incarico dei membri della Consulta avviene automaticamente qualora un rappresentante risulti assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive. 3. Qualora i rappresentanti effettivi rinunciassero all'incarico o decadessero per somma di assenze, potranno essere surrogati dal primo dei non eletti nella lista delle preferenze per la fascia d'età di appartenenza.	ART. **6** - DURATA DELLA CONSULTA **1. I membri della Consulta durano in carica tre anni, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.** *2. abrogato* *3. abrogato*

- viene modificato il comma 1 dell'articolo 7 del vecchio regolamento (ora art. 10) inserendo un termine di 5 gg. per convocare la Consulta come segue:

REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 21/2014	**MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO VIGENTE**
ART. 7 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA 1. Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente, convoca la Consulta, ne fissa l'ordine del giorno e presiede la seduta; il Segretario cura la verbalizzazione della seduta.	ART. **10** - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA **1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta, anche per posta elettronica, agli indirizzi dei componenti; in casi di particolare urgenza almeno 2 giorni prima della seduta.**

- viene modificato il comma 1 dell'articolo 10 del vecchio regolamento (ora art. 13) aggiornando la sede della Consulta dalla residenza civica del Comune di Treia al Monastero Visitazione S. Chiara - Piazza Don Nicola Cervigni, 1 di Treia, in quanto il

palazzo comunale è stato dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici dei giorni 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 con ordinanza sindacale n. 322/453 del 21/11/2016:

REGOLAMENTO VIGENTE APPROVATO CON D.C.C. N. 21/2014	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO VIGENTE
ART. 10 – SEDE 1. La Consulta Giovanile ha sede presso la civica residenza del Comune di Treia.	ART. **13** – SEDE **1. La Consulta Giovanile ha sede presso il Monastero della Visitazione S. Chiara - Piazza Don Nicola Cervigni, 1 di Treia.**

- viene inserito, in allegato al regolamento, il modello di istanza di candidatura di cui al nuovo articolo 3;

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra, dover riesaminare e riapprovare un nuovo testo regolamentare, così come predisposto dall'Assessore alle Politiche Giovanili Ludovica Medei e dal consigliere incaricato per le Politiche per la disabilità, Politiche per la prevenzione, l'assistenza e l'aggregazione per l'infanzia e l'adolescenza, Martina Palombari, composto da una premessa e da n. 16 articoli, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;

PREMESSO quanto sopra, si sottopone al Consiglio comunale, affinché l'approvi, la seguente proposta:

- di DARE ATTO di quanto enunciato in premessa;

- di APPROVARE il nuovo testo del Regolamento della Consulta Giovanile, composto da una premessa e da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione, a tutti gli effetti di legge, di quello approvato con proprio atto n. 21 dell'8/09/2014;

- di DARE ATTO che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'Albo Pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL VI SETTORE
F.to Dott. Orazio Coppe

L'Assessore alle Politiche Giovanili Ludovica Medei illustra la proposta di modifica.

Il Vicesindaco sottolinea la necessità di riattivare la funzionalità della Consulta e legge la proposta.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Servizi alla Persona", Dott. Orazio Coppe;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore "Servizi alla Persona", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Vicesegretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE il nuovo testo del Regolamento della Consulta Giovanile, composto da una premessa e da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione, a tutti gli effetti di legge, di quello approvato con proprio atto C.C. n. 21 dell'8/09/2014;

3. di DARE ATTO che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'Albo Pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

* * * * * *

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA GIOVANILE

Adeguato alla nuova legislazione Europea, Nazionale e Regionale

P R E M E S S A

La Consulta Giovanile, nello spirito dello Statuto comunale, della Carta europea per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della L.R. n. 46/95 e della L.R. 24/2011, rappresenta un elemento di confronto diretto tra l'Amministrazione Comunale, i giovani e le aggregazioni giovanili in merito alle politiche ed alle iniziative rivolte alle giovani generazioni.

La Consulta è completamente indipendente ed autonoma dall'Amministrazione Comunale.

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Istituzione e finalità
Articolo 2 – Rapporti con le Istituzioni
Articolo 3 – Elettorato attivo e passivo

CAPO II – ELEZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE
Articolo 4 – Modalità di elezione e composizione della Consulta
Articolo 5 – Organi della Consulta
Articolo 6 – Durata della Consulta
Articolo 7 – Perdita della qualità di componente di Consulta
Articolo 8 – Modalità di elezione e competenze del Presidente

CAPO III – FUNZIONAMENTO
Articolo 9 – Prima riunione
Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea
Articolo 11 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
Articolo 12 – Ruolo e funzioni della Consulta e dell'Amministrazione
Articolo 13 – Sede
Articolo 14 – Retribuzioni

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 – Modificazioni del Regolamento
Articolo 16 – Norme finali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita, presso il Comune di Treia, la Consulta Giovanile, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune di Treia riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana.

3. La Consulta dei giovani diventa lo strumento e il canale primario e permanente di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune.

4. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili e, in particolare, in merito a:

a) partecipazione alla vita democratica;
b) cultura, economia, diritto, ecologia, associazionismo;
c) utilizzazione del tempo libero;
d) orientamento al mondo del lavoro;
e) emarginazione e disagio.

5. La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

a) fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
e) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte di Forum presenti nelle altre regioni.

ART. 2 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta collabora con il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili ed il Consiglio Comunale attraverso:

- **pareri non vincolanti;**
- **proposte di deliberazioni;**
- **proposte di iniziative e di attività varie.**

ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Costituiscono il corpo elettorale e hanno diritto di voto tutti i giovani di età compresa tra i **15** e i **30** anni, residenti nel Comune di Treia.

2. Tutti i giovani interessati di età compresa tra i 15 e i 30 anni possono presentare la propria candidatura, attraverso il modulo allegato, entro i termini indicati da Avviso pubblico.

3. Sono eleggibili tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, residenti nel Comune di Treia.

4. Non possono essere eletti membri della Consulta Giovanile:
   - i Consiglieri comunali;
   - i componenti di commissioni comunali;
   - i segretari dei partiti politici.

CAPO II – ELEZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE

ART. 4 - MODALITÀ DI ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta viene eletta dagli aventi titolo con una votazione a scrutinio segreto.

2. I suoi componenti dovranno essere rappresentativi delle diverse esperienze sociali, politiche e religiose e delle differenti aree geografiche ed equamente distribuiti tra mondo del lavoro e mondo studentesco, in numero di:

- 4 rappresentanti nella fascia d'età dai **15** ai 19 anni;
- 4 rappresentanti nella fascia d'età dai 20 ai **25** anni;
- 4 rappresentanti nella fascia d'età dai **26** ai **30** anni.

3. L'elezione dei membri avviene sulla base di un elenco di candidati per ciascuna fascia di età.

4. Si possono esprimere due preferenze, una maschile e una femminile, nel rispetto delle quote di genere.

5. Laddove non ci fossero candidati di uno dei gruppi, il numero degli eletti per detta fascia d'età va integrato con i primi non eletti delle altre fasce d'età.

6. I candidati minori di età devono avere l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Tutti i candidati debbono presentare una scheda di accettazione della candidatura.

8. Gli elettori vengono convocati mediante avviso all'albo pretorio telematico e con pubblico manifesto, quando non sia possibile l'avviso personale.

9. In prima convocazione, si può procedere a votazione soltanto se sono presenti almeno un quinto degli aventi titolo; in seconda convocazione, da tenersi l'ora successiva, qualunque sia il numero dei presenti.

10. Fa parte della Consulta, quale membro di diritto e con voto consultivo, un assessore delegato dal Sindaco.

ART. 5- ORGANI DELLA CONSULTA

1. Gli Organi della Consulta Giovanile sono:

a) l'Assemblea Generale
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) il Segretario.

ART. 6 - DURATA DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta durano in carica tre anni, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DELLA CONSULTA

1. La qualità di componente si perde per:

a) recesso dall'Assemblea;
b) provvedimento di perdita di qualità di membro disposto dall'Assemblea generale della Consulta per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
c) 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive nelle riunioni dell'Assemblea;
d) scioglimento dell'Assemblea dei partecipanti;
e) gravi e giustificati motivi;
f) comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta;
g) perdita dei requisiti di onorabilità.

2. La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite. In caso di perdita della qualità di membro, l'Assemblea generale della Consulta delibera con la maggioranza qualificata e con motivazione, dandone comunicazione al membro interessato entro 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il partecipante che intenda recedere dalla Assemblea generale deve presentare dichiarazione scritta alla stessa; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della stessa.

4. Qualora i rappresentanti effettivi rinunciassero all'incarico o decadessero per I motivi di cui al comma 1, potranno essere surrogati dal primo dei non eletti nella lista delle preferenze per la fascia d'età di appartenenza.

ART. 8 - MODALITÀ DI ELEZIONE E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che deve essere maggiorenne, viene eletto a maggioranza assoluta dai neo eletti membri della Consulta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale della Consulta; in quanto tale tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri interlocutori.

3. Il Presidente o un suo delegato collabora con l'apparato amministrativo comunale che gestisce le politiche giovanili.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

ART. 9 - PRIMA RIUNIONE

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca la prima riunione della Consulta entro un mese dalla sua istituzione.

2. Nella prima seduta, successiva all'elezione della Consulta, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, i quali, di norma, restano in carica egualmente tre anni.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta, anche per posta elettronica agli indirizzi dei componenti; in casi di particolare urgenza almeno 2 giorni prima della seduta.

2. La Consulta si riunisce, indicativamente una volta ogni due mesi, per formulare proposte e relazioni da presentare all'Amministrazione Comunale. Almeno una seduta

all'anno è pubblica.

3. Possono, altresì, richiedere la convocazione della Consulta in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa, chiarendone la motivazione. È consentita la convocazione in via straordinaria della Consulta con almeno 10 giorni di anticipo.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. In prima convocazione, la seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri effettivi; in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo degli stessi.

2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 12 - RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA E DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta discute e prende posizione sulle proposte avanzate anche da uno solo dei suoi componenti; a tal fine, ogni membro deve far pervenire al Presidente le sue proposte prima della convocazione della Consulta, affinché siano inserite all'ordine del giorno.

2. La Consulta fa propri gli indirizzi normativi forniti dalla legislazione europea, nazionale e regionale.

3. La Consulta ha diritto di essere informata sugli indirizzi dell'Amministrazione Comunale riguardo le politiche giovanili ed esprime pareri preventivi sui provvedimenti da adottare da parte della stessa Amministrazione in merito alla condizione giovanile.

4. La Consulta giovanile, inoltre, si relaziona con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, qualora quest'ultimo sottoponga alla stessa proposte o richieda pareri consultivi.

5. La Consulta elabora annualmente un piano di attività, stabilendo gli obiettivi e le modalità operative per il relativo raggiungimento, da esporre successivamente in una seduta pubblica.

6. La Consulta deve presentare una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

7. Il Sindaco o l'Assessore delegato relaziona una volta all'anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta.

8. La Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione degli uffici comunali competenti.

ART. 13 – SEDE

1. La Consulta Giovanile ha sede presso **il Monastero della Visitazione S. Chiara - Piazza Don Nicola Cervigni, 1 di Treia.**

2. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Presidente dovrà preventivamente informare il Sindaco, con almeno 10 giorni di preavviso, sulle date di convocazione della Consulta, affinché possa essere assicurata la disponibilità dei locali e la presenza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 – RETRIBUZIONI

1. Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono a titolo gratuito.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Consulta.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le Leggi, le Normative, lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti.

* * * * * *

Città di Treia

Treia, lì

AL SINDACO
del Comune di Treia

DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA CONSULTA GIOVANILE

Il/La sottoscritto/a_____

Nato/a_____il_____

Residente in Treia - Via_____

Recapito telefonico:_____

Indirizzo di posta elettronica:_____

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

per la Consulta Giovanile di questo Comune

FIRMA

_____

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco	Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI	F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 24-09-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ORAZIO COPPE

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 24-09-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05-10-2019 al 20-10-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 05-10-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 05-10-2019

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Città di Treia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa LILIANA PALMIERI